



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Ufficio del Segretario Direttore generale

Prot.n. 25416

Lavagna, 19 SET. 2013

VIA IRIDE

Al Responsabile del Programma dei Lavori Pubblici
Al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Ai Responsabili di procedimenti inerenti i lavori pubbl. e progettisti interni

e p. c. Ai componenti della Giunta Comunale
Al Controllo di Gestione
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Direttiva programmazione dei lavori pubblici - Indirizzi operativi.

Facendo seguito alle criticità riscontrate dall'Ufficio del Controllo Interno di Gestione in ordine alla rendicontabilità dello stato di attuazione delle opere pubbliche, soprattutto con riferimento ai programmi degli anni precedenti, si rende opportuno fornire alcuni indirizzi operativi, fatte brevi premesse normative.

In materia, l'articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 prevede ai fini dell'inserimento di un'opera nell'elenco annuale:

- per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, la previa approvazione almeno della progettazione preliminare;
- per i lavori di manutenzione, la previa indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
- per i lavori di cui all'articolo 153 e' sufficiente lo studio di fattibilità';
- per i lavori suddivisi in lotti, la previa approvazione della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la previa quantificazione dei costi per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, **un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.**

Per quanto attiene alla coerenza con il bilancio di previsione dell'elenco annuale:

- la necessaria indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio annuale;
- se si tratta di contributi di altri Enti pubblici, questi devono essere "già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci degli enti finanziatori";

- se sono finanziati con i proventi conseguenti all'alienazione del patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 3 del dl 310/1990;
- un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Inoltre l'articolo 201 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede:

"1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle Regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. (abrogato).

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio".

Alla luce di quanto sopra occorre stabilire alcuni indirizzi operativi anche per una migliore rendicontabilità dello stato di attuazione delle opere pubbliche.

Preliminarmente occorre una univocità delle definizioni delle opere pubbliche ed il controllo della coerenza degli elaborati progettuali rispetto alla definizione indicata nell'elenco annuale ed i relativi codici Cup e Cig.

L'obiettivo è quello di consentire a chiunque legga il programma delle opere pubbliche, di individuare con esattezza l'opera pubblica cui il programma si riferisce, senza fraintendimenti e sovrapposizioni.

Nella descrizione dell'opera deve essere espressamente indicato se è suddivisa in lotti funzionali e deve essere allegata l'attestazione prevista dalla legge al riguardo. Pertanto se si tratta di primo lotto di lavori occorre indicarlo espressamente e la denominazione dell'intera opera deve essere unica nei vari anni in cui viene suddivisa in lotti, con la specificazione del numero di lotto.

I dati relativi allo stato di attuazione, come concordato in precedenti riunioni con la ditta fornitrice del software di controllo di gestione, vanno inseriti in apposito supporto informatico da mettere a disposizione di tutti gli addetti all'Unità Organizzativa Lavori Pubblici, del Ced, del Controllo interno di gestione, e della Ragioneria.

Con riferimento ai dati relativi agli anni precedenti, si rende necessaria una attenta rivisitazione degli stessi per renderli facilmente intelligibili, alla luce delle disposizioni qui richiamate.

Naturalmente occorre prestare attenzione al fatto che nel programma delle opere pubbliche vanno inseriti solo i lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro, la cui definizione è rinvenibile nel codice degli appalti.

Si riportano di seguito per facilità di lettura le principali definizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 163/2006:

*“7. Gli «**appalti pubblici di lavori**» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara*

*8. I «**lavori**» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica*

*9. Gli «**appalti pubblici di forniture**» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.*

*10. Gli «**appalti pubblici di servizi**» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.*

*11. Le «**concessioni di lavori pubblici**» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.*

*12. La «**concessione di servizi**» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.*

Va ricordato che la qualificazione giuridica di appalto di lavori, di servizi e di forniture o di appalto misto non è irrilevante economicamente, in quanto solo la progettazione di lavori pubblici dà diritto ai compensi di progettazione previsti dall'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Non sono da includere nel programma delle opere pubbliche, i servizi e le forniture, e non sono da includere ovviamente i servizi di progettazione esterna, preliminari alla progettazione e all'espletamento della gara.

In particolare è incongruente inserire in corrispondenza di un'opera pubblica di una certa consistenza progettuale, un importo stanziato palesemente insufficiente per l'opera medesima e in realtà destinato alle spese di progettazione.

In tali evenienze la somma occorrente per la progettazione va stanziata a bilancio, mentre l'inserimento dell'opera pubblica nel programma triennale e/o nell'elenco annuale è subordinato comunque alle condizioni previste dall'articolo 128 citato.

L'inserimento presuppone una quantificazione ragionevole dell'ammontare dell'opera pubblica e la coerenza con il bilancio annuale e/o pluriennale.

Il Responsabile della programmazione delle opere pubbliche ed il Responsabile del Servizio Finanziario, nell'assicurare la coerenza tra la programmazione dei lavori pubblici e le previsioni di bilancio, devono evitare tali palesi incongruenze, che non consentono di raggiungere l'obiettivo dell'adeguata programmazione.

In occasione della prossima revisione del Programma delle opere pubbliche si chiede l'adeguamento ai presenti indirizzi operativi che costituiscono mera applicazione delle vigenti norme.

Si richiamano le restanti disposizioni dell'articolo 128 con riguardo alla coerenza urbanistica, al rispetto delle priorità indicate, nonché alla priorità ex lege dei lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, relativi a progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Quanto ai finanziamenti da parte di Enti esterni si ricorda che il comma 10 subordina la concessione di finanziamenti pubblici all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale, ma fa salvi i casi del secondo periodo del comma 5, ossia *".. gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale."*

Si richiamano inoltre l'articolo 13 del D.P.R. n. 207/2010, il D.M. 11.11.2011 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 venga pubblicata sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale.

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Avv. Concetta ORLANDO

